

# LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

1° SEZIONE CIVILE

in persona dei Signori Magistrati:

5 Dott. VITTORIO ROSSI, Presidente,

Dott. DANIELA BRUNI, Consigliere,

Dott. PAOLA DI FRANCESCO, Consigliere, rel.;

nel proc. n. 2423/2014 R. G. Vol. Giur.

promosso da BANCA [REDACTED]

10 con l'avv. [REDACTED] e con domicilio eletto presso gli avv. [REDACTED] e  
[REDACTED], Venezia - Mestre, via [REDACTED] n. [REDACTED] come da  
mandato a margine del reclamo,

nei confronti di:

15 [REDACTED] SPA IN LIQUIDAZIONE REA [REDACTED], rappresentata e difesa  
dagli avv. [REDACTED] di Treviso e [REDACTED] di Venezia, con domicilio  
eletto presso lo studio di quest'ultimo, Mestre [REDACTED], come da  
mandato a margine della memoria difensiva.

ha pronunciato il seguente

## DECRETO

20 Con reclamo depositato il 15 dicembre 2014 BANCA [REDACTED]  
soc. coop. per azioni ha chiesto la declaratoria l'annullamento e/o revoca  
del Decreto 27- 11- 2014 con cui il Tribunale di Treviso ha autorizzato la  
sospensione dei contratti bancari in corso di esecuzione con [REDACTED] SPA  
IN LIQUIDAZIONE, che aveva depositato ricorso preventivo c.d. prenotativo e  
25 ne ha dedotto la illegittimità sotto plurimi profili.

La resistente si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo.

30 Con riguardo al primo motivo di doglianza che propugna la  
inammissibilità della sospensione delle iniziative ex art. 169 bis l.f. alla  
procedura di concordato c.d. prenotativo per la mancanza di un piano  
concordatario, va confermato l'indirizzo già espresso da questa Corte  
(Appello Venezia 3.12.13), e largamente condiviso dalla giurisprudenza di  
merito, che ritiene applicabile l'istituto in parola sia perché l'art. 169 bis l.f.  
fa generico riferimento all'art. 161 l.f., che comprende anche la procedura  
con riserva, sia perché dal punto di vista sistematico deve essere valorizzata  
35 la finalità strumentale della misura siccome finalizzata al buon esito della  
procedura concorsuale.

40 L'esame del secondo motivo può essere posposto attesa la fondatezza del  
terzo con cui si lamenta che nella specie non vi era alcun contratto pendente  
perché la banca aveva già interamente esaurito la sua prestazione avendo  
posto a disposizione una determinata somma di denaro e residuando solo il

diritto di riscossione, assistito da patto di compensazione.

Il rilievo è fondato.

Va osservato che il Tribunale di Treviso ha autorizzato la sospensione, rilevato l'interesse del debitore ad impedire l'incasso o comunque il  
 45 | trattenimento delle somme, specificando che la sospensione ex art. 169 bis  
 appariva "idonea ad impedire non solo la compensazione, se pattuita, ma nel  
 suo complesso l'esecuzione del mandato all'incasso".

L'assunto trascura che nella specie l'operatività è stata realizzata attraverso  
 la modalità alternativa della cessione del credito, prevista in contratto, come  
 50 | si evince dalle richieste di [redacted] spa del 12 maggio, 5 giugno, 12 giugno  
 e 21 luglio 2014 dimesse dalla banca in uno con la notifica della cessione al  
 terzo.

La cessione del credito, a differenza del mandato all'incasso, integra un  
 negozio traslativo i cui effetti si esauriscono al momento del  
 55 | perfezionamento dell'accordo: vi è radicale differenza tra cessione del  
 credito e patto di compensazione poiché il credito ceduto è di spettanza della  
 banca che non ha alcun obbligo di restituire la somma al proprio debitore.

L'eventuale previsione della "compensazione" della somma riscossa dal  
 terzo con il proprio credito per la somma anticipata è tutto irrilevante e  
 60 | pleonastica essendo la banca pienamente libera di utilizzare e dare alla  
 predetta somma la destinazione voluta. In tale contesto non vi è mai spazio  
 per l'applicazione dell'art. 169 bis l.f. sia che si accolga una nozione  
 conforme all'art. 72 l.f. (che fa riferimento ai i contratti a prestazioni  
 corrispettive bilateralmente ineseguiti) sia che, in conformità all'opinione  
 65 | minoritaria, si intenda compreso anche un contratto unilaterale non ancora  
 completamente eseguito, perché al compimento delle formalità la banca è  
 divenuta titolare del credito.

Le spese seguono la soccombenza.


### PER QUESTI MOTIVI

70 | La Corte:

- accoglie il reclamo e pertanto revoca il decreto 27-28 novembre 2013 del Tribunale di Treviso;
- condanna la reclamata a rifondere le spese di lite che liquida ex D.P.R. n. 140/2012 i n € 2500,00 oltre accessori di legge (I.v.A., C.P.)

75 | Si comunichi.

Venezia, 26/2/2015.



IL PRESIDENTE

.....  
 DATO AVVISO  
 TELEMATICO  
 Oggi 11-3-2015  
*Ch.*